GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 29 MAGGIO — NUM. 120

Abbonamenti.

		Trimestre	Semestre	Anno
In ROMA, all'Ufficio del giornale	L.	9	17	32
id. a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
All'ESTERO Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia	»	22	41	80
Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti	»	32	61	120
Repubblica Argentina e Uruguay	»	45	88	175

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo — Gli *abbonamenti* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli Uffici postali

Inserzioni.

Per gli *annunzi* propri della Gazzetta, come giornale ufficiale del Regno, L. 0, 25, per gli altri avvisi L. 0, 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le pagine della *Gazzetta Ufficiale*, destinate per le inserzioni, si considerano divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il computo delle linee, o spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* a' termini delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su CARTA DA BOLLO DA UNA LIRA — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 13 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2 a).

Le *inserzioni* devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Per richieste di abbonamento, di numeri arretrati, di inserzioni ecc. rivolgersi *ESCLUSIVAMENTE* all'Amministrazione della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno — Roma.

Un numero separato, di 16 pagine o meno, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento in ROMA, centesimi DIECI. Per le pagine superanti il numero di 16, in proporzione — pel REGNO, centesimi QUINDICI. — Un numero separato, ma arretrato in ROMA centesimi VENTI — pel REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE. Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6870** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 29 settembre 1885, n. 3384 (serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituiti esami per la nomina a ispettore scolastico per la istruzione elementare e popolare.

Art. 2.

Non potrà essere ammesso agli esami chi abbia superato l'età di quaranta anni, salvo che il concorrente non si trovi già al servizio dello Stato, nel qual caso la domanda potrà essere o no, accolta dal Nostro Ministro per la istruzione pubblica, a seconda dell'opera già prestata e del tempo dato all'ufficio governativo.

Art. 3.

Con le domande per l'ammissione all'esame, i candidati dovranno presentare al Ministero:

a) Fede di nascita;

b) Patente elementare di grado superiore;

c) Attestato di sana costituzione fisica;

d) Attestato di moralità rilasciato nei modi prescritti dall'articolo 330 della legge 13 novembre 1859, dal sindaco o dai sindaci dei comuni nei quali il candidato ha insegnato.

e) Certificati dei Consigli scolastici provinciali da cui risulti che l'aspirante ha insegnato lodevolmente per sei anni nelle scuole elementari pubbliche o debitamente autorizzate, e tenuto una condotta irreprensibile sotto ogni rispetto.

I candidati possono anche presentare qualunque altro titolo, o documento atto a comprovare il loro valore.

Art. 4.

L'esame verserà sulle seguenti materie, secondo i programmi che saranno pubblicati con decreto ministeriale:

a) Lettere italiane;

b) Elementi di scienze matematiche, fisiche e naturali;

c) Storia nazionale e cenni di storia generale moderna;

d) Pedagogia storica, teorica e applicata;

e) Legislazione e amministrazione scolastica.

Per le lettere e la pedagogia il saggio sarà scritto e orale. Per le altre materie avrà luogo il solo esame orale.

Farà pure parte dell'esame una visita a una scuola elementare alla presenza almeno di un membro della Commissione esaminatrice, ed una relazione scritta della visita stessa.

Art. 5.

Nessuno dei candidati potrà essere nominato Ispettore, se non otterrà 6|10 in ogni prova d'esame, e almeno 7|10 in media nelle doppie prove di lettere italiane e di pedagogia.

Art. 6.

Il Ministero designerà il tempo e le sedi degli esami e nominerà le Commissioni.

Art. 7.

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il N. **MMMDCCLXVII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto.*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Parma nelle sedute dei 29 gennaio e 30 marzo 1890 in ordine alla riforma dello statuto organico della Cassa predetta;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª);

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Parma, composto di n. 85 articoli, visto di ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1890.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

CASSA DI RISPARMIO IN PARMA

STATUTO

TITOLO I.

Costituzione, scopo e durata della Cassa di risparmio.

Art. 1. La Cassa di risparmio, istituita in Parma, con decreto del Dittatore dell'Emilia, in data del 6 dicembre 1859, è regolata dalla legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), dal regolamento per la esecuzione di essa legge, approvato con R. decreto del 4 aprile 1889, n. MMMCCXL, (serie 3ª) parte supplementare, dai regi decreti 5 maggio e 6 giugno 1889, e dal presente Statuto.

Art. 2. La Cassa ha lo scopo di raccogliere i depositi a titolo di risparmio, e di trovare ad essi conveniente collocamento.

Art. 3. Il patrimonio della Cassa di risparmio è formato:

a) dal fondo di dotazione originaria;

b) dal fondo di riserva, ottenuto dal cumulo degli utili annuali;

c) dai fondi speciali che pervenissero per qualunque altra causa alla Cassa.

Art. 4. La durata della Cassa di risparmio è indefinita. Essa non può cessare se non per fatto di forza maggiore o nei casi previsti dalla legge.

TITOLO II.

Operazioni.

A) Depositi a risparmio ordinari.

Art. 5. Ciascun deposito ordinario non può essere inferiore a centesimi *cinquanta*.

E' illimitata la somma cui può ascendere il credito sovra ciascun libretto per depositi e interessi capitalizzati.

Art. 6. Sulle somme versate a titolo di risparmio è corrisposto un interesse, al netto della ritenuta per l'imposta di ricchezza mobile, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

L'interesse sui depositi comincia a decorrere col giorno susseguente a quello in cui i depositi sono stati fatti. Le frazioni di lira, tanto isolate, quanto unite a un numero intero di lire, non sono fruttifere.

Art. 7. Qualunque sia la data e la quantità dei versamenti e dei rimborsi, sempre che questi siano parziali, gli interessi sui depositi maturano col 31 dicembre d'ogni anno.

Gli interessi, esistenti al 31 dicembre, si capitalizzano col giorno 1° gennaio successivo, per divenire fruttiferi nella misura stessa dei depositi. Tali interessi, così capitalizzati, possono essere ritirati interamente *a vista* entro lo stesso mese di gennaio.

Art. 8. Gli interessi sui depositi, di cui è chiesto il rimborso completo infra l'anno, pagansi insieme colle somme capitali, quando il depositante ne faccia domanda.

Le somme, di cui è chiesto il rimborso, non fruttano durante il preavviso.

Le somme eccedenti le lire *quattromila*, di cui è domandato il rimborso, in conformità dell'art. 16, restano infruttifere soltanto negli ultimi *dieci* giorni che precedono quello stabilito pel rimborso, fatta eccezione per quanto dispone l'ultimo paragrafo dell'articolo precedente.

Art. 9. Ogni cambiamento nella misura dell'interesse sui depositi è reso noto al pubblico con avviso inserito nei giornali della città, e mantenuto affisso all'ingresso degli uffizi della Cassa.

Se il cambiamento è in diminuzione, esso deve essere pubblicato almeno *un mese* prima del tempo in cui si intende di porlo in atto.

Art. 10. All'atto del primo versamento è rilasciato al depositante un libretto, portante per autenticazione le firme del Presidente del Consiglio di amministrazione, di un Ispettore e del Direttore.

Sulla copertina del libretto sono riportate le disposizioni principali del presente Statuto, concernenti i depositi e i rimborsi. Nell'interno del libretto si annotano il primo ed i successivi versamenti e rimborsi, e gli interessi liquidati in fine d'anno.

In appositi libri si registrano i conti correnti dei singoli depositanti in corrispondenza dei rispettivi libretti.

Art. 11. I libretti possono essere, a richiesta del depositante, nominativi, al portatore, o nominativi ma pagabili al portatore.

I libretti nominativi debbono contenere le indicazioni necessarie per constatare la identità del creditore.

I libretti al portatore possono contenere la designazione del nome del depositante, oppure anche qualche motto individuativo.

La copertina dei libretti nominativi di entrambe le specie è di colore differente da quella dei libretti al portatore.

Tanto gli uni quanto gli altri portano un numero progressivo, corrispondente a quello del relativo conto corrente inscritto nei libri dei depositi.

Art. 12. I libretti al portatore si cedono con la semplice tradizione e i nominativi di entrambe le specie non sono trasferibili fuorchè mediante girata, fatta e registrata con le norme stabilite dal regolamento interno.

Art. 13. Non può essere rilasciato più di un libretto con intestazione ad una medesima persona.

I direttori di scuole, d'istituti di beneficenza, di opifici e i tutori

possono però aprire più di un libretto, quando sia provato che i libretti sono destinati ad altrettante persone da essi dipendenti

Art. 14. In caso di distruzione, sottrazione, o smarrimento di un libretto nominativo, al portatore, o nominativo pagabile al portatore, si devono seguire le norme stabilite dalla legge 14 luglio 1887, numero 4715 (serie 3ª) sulla emissione in caso di perdita dei duplicati dei titoli rappresentativi dei depositi bancari.

La Cassa, quando si tratti di libretti al portatore perduti, può tralasciare di chiedere a chi fa la denuncia dello smarrimento, il numero del libretto perduto.

Quando il credito rappresentato dal libretto perduto, per capitale ed interessi, non superi le lire 100, sono ridotti alla metà i termini stabiliti nella legge predetta.

Art. 15. Il rimborso di tutte o di parte delle somme versate a titolo di risparmio, si ottiene mediante la semplice esibizione del libretto, quando questo sia al portatore, o nominativo pagabile al portatore, e dal titolare, o dal suo legittimo rappresentante, quando il libretto sia nominativo.

Sui libretti nominativi di entrambe le specie cessano le operazioni soltanto dopo che, per atto d'usciere, sia denunziato alla Direzione dell'Istituto, la morte, il fallimento, o la cessazione di capacità delle persone intestate sui libretti medesimi.

Art. 16. I rimborsi si fanno

a) fino a lire 50 all'atto della richiesta;

b) fino a lire 500 dopo *tre* giorni;

c) fino a lire 2000 dopo *sei* giorni;

d) fino a lire 4000 dopo *dieci* giorni;

e) per le somme maggiori dopo *trenta* giorni.

In circostanze eccezionali, il Consiglio, con deliberazione operativa di effetto entro 24 ore, può prorogare i termini sovraindicati, non oltre però il doppio della durata stabilita alle lettere *b*, *c*, *d*, *e*, del paragrafo precedente.

Sovra uno stesso libretto non si ammette più di un rimborso *a vista* e di un rimborso *a termine* per settimana.

I due rimborsi possono chiedersi tanto contemporaneamente, quanto successivamente.

Art. 17. La opposizione al rimborso delle somme sui libretti al portatore, nei casi previsti dall'articolo 12 della legge 15 luglio 1888 sull'ordinamento delle Casse di risparmio, deve essere fatta per atto di usciere da notificarsi alla Direzione dell'Istituto.

B) *Depositi a risparmio speciali.*

Art. 18 In conformità dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1888, la Cassa di risparmio emette libretti speciali, che sono nominativi a favore di depositanti che ne facciano richiesta, e appartengano alle classi seguenti:

a) operai e artigiani;

b) persone di servizio;

c) agricoltori (che lavorano con le loro braccia la terra);

d) maestri e maestre elementari;

e) scolari poveri;

f) ricoverati in istituti di carità;

g) mogli e figli delle persone di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*.

Il richiedente un libretto di risparmio deve provare alla Direzione dell'Istituto, mediante certificato nelle debite forme, rilasciato dal sindaco del luogo di sua residenza, che appartiene a qualcuna delle classi preindicate, e che tiene buona condotta. — Non occorre tale certificato per le persone sovraindicate alla lettera *f*.

Art. 19. Il libretto è personale, cioè, di esclusiva proprietà dell'intestato ed è inalienabile.

Art. 20. Ogni versamento sovra ciascuno di tali libretti non può eccedere le lire *cinque*, nè essere inferiore a centesimi *trenta*; e non può essere fatto sullo stesso libretto più di un versamento per settimana.

Art. 21. Il credito sovra ciascun libretto non può mai sorpassare la somma di lire 500 di capitale

Quando il credito abbia raggiunto la detta somma, o quando venga a cessare qualcuna delle condizioni per le quali si è fatto luogo alla emissione del libretto, il depositante è invitato in questo secondo caso ad estinguere il suo libretto, e nel primo a diminuirne l'importo mediante un parziale rimborso. Qualora il depositante non si uniformi all'invito, il libretto viene estinto d'ufficio, ed è aperta contemporaneamente per la somma corrispondente una nuova partita nella categoria dei libretti per depositi ordinari intestata al nome del depositante medesimo.

Nessuno può avere più di un libretto speciale, nè avere contemporaneamente un libretto di tal natura, e un libretto per depositi ordinari.

Art. 22. Sulle somme depositate decorre, col giorno successivo ad ogni singolo versamento, l'interesse, fissato in una misura che deve essere superiore almeno di *un mezzo per cento* a quella fissata pei depositi ordinari.

Art. 23. Il credito complessivo di questa speciale categoria di libretti non può superare il *quindicesimo* dell'ammontare complessivo dei depositi presso l'Istituto.

Art. 24. Per i rimborsi dei depositi, sovra libretti speciali, si applicano le disposizioni stabilite per i depositi a risparmio ordinari

Art. 25. La Cassa di risparmio può anche istituire una categoria speciale di libretti nominativi, in favore di opere pie e di società di mutuo soccorso dei luoghi in cui la Cassa ha la sua sede, i suoi uffizi succursali e recapiti, con norme di prudenza, indicate nel regolamento interno.

C) *Depositi in conto corrente.*

Art. 26. La Cassa di risparmio accetta anche depositi in conto corrente di qualunque somma, purchè non inferiore a lire 100.

Art 27. I depositi di tale natura sono pagabili a vista o ad epoca determinata. Pei primi la Cassa può rilasciare un libretto di *chèques*

Art. 28 La misura dell'interesse che si corrisponde sui depositi in conto corrente, dev'essere sempre inferiore a quella stabilita pei depositi a titolo di risparmio ordinario; ed il Consiglio di amministrazione nel determinarlo deve adottare due o più saggi, in misura crescente, secondo che si tratti di conti correnti a *vista* o di conti correnti a *termine.*

Art. 29. I conti correnti coi depositanti debbono essere inscritti sopra appositi registri, e sui libri di contabilità debbono figurare in partita separata.

Art. 30. Le operazioni inerenti ai depositi in conto corrente e i diritti che ne derivano sono regolati dal codice di commercio, dalla legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), e dal Regio decreto 23 aprile 1881, n. 168 (serie 3ª).

D) *Deposito per custodia.*

Art. 31. La cassa di risparmio riceve a titolo di custodia depositi di titoli di credito e di oggetti preziosi.

A titolo di diritti di custodia, la cassa percepisce una tassa annuale (o semestrale) nella misura che è stabilita dal Consiglio di amministrazione, ed è proporzionata al valore del deposito, accertato nei modi prescritti dal regolamento.

Art. 32. La cassa risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore.

E) *Impieghi.*

Art. 33. La cassa di risparmio impiega i capitali che amministra nei modi seguenti:

1° In mutui ipotecari;

2° in mutui chirografari a corpi morali;

3° in sovvenzioni cambiarie dirette ed in sconto di cambiali;

4° in sovvenzioni e mutui agrari, secondo la legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (serie 2ª);

5° in anticipazioni sopra deposito di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, di cartelle fondiarie e agrarie, di azioni degli istituti di emissione, di obbligazioni derivanti da prestiti del comune e della provincia di Parma, e sopra pegno di oggetti preziosi e di merci;

6° in conti correnti garantiti;

7° In acquisto di buoni del tesoro, di titoli di debito dello Stato, di cartelle fondiarie ed agrarie, di obbligazioni garantite dallo Stato e

di obbligazioni derivanti da prestiti del comune e della provincia di Parma.

Art. 34. La somma complessiva dei mutui e conti correnti ipotecari non deve eccedere il *trenta per cento* dell'ammontare complessivo delle attività della cassa.

L'ammontare di ciascun mutuo non deve eccedere, insieme agli altri oneri esistenti sugli immobili offerti in ipoteca, i *due terzi* del valore di stima degli immobili medesimi, se trattasi di fondi rustici, o la *metà* di tale valore se trattasi di edifizi urbani.

La durata dei mutui ipotecari non deve superare il limite di anni 20: pei mutui che abbiano durata maggiore di *tre* anni, è stabilito il rimborso col sistema delle annualità fisse.

Per i mutui ipotecari con durata non maggiore di *tre* anni, dev'essere pattuito il pagamento semestrale degli interessi.

Art. 35. I fabbricati, sia urbani che rustici, esistenti sugli immobili offerti in ipoteca, debbono essere assicurati contro i danni dall'incendio, mediante inserzione sulle relative polizze, della clausola che il contratto si intende operativo anche nell'interesse della cassa di risparmio.

Art. 36. La somma dei mutui chirografari ai corpi morali non deve superare il *cinque per cento* dell'ammontare complessivo delle attività della cassa.

Art. 37. I prestiti fatti sotto la forma cambiaria devono avere una durata non maggiore di *sei* mesi; e i relativi titoli di credito devono essere muniti almeno di due firme di persone solvibili.

Le rinnovazioni di così fatti prestiti sono ammesse nei casi e giusta le norme, determinate nel regolamento interno.

Art. 38. Le cambiali di cui è chiesto lo sconto devono portare almeno tre firme, compresa quella del presentatore, ed avere una scadenza non maggiore di sei mesi dalla data della presentazione

Art. 39. La posizione di ciascuno dei debitori e coobbligati verso l'Istituto deve risultare sempre con tutta esattezza da appositi libri, e col sistema del *castelletto*, il quale deve essere tenuto sempre in corrente, e servire a determinare il massimo del *fido* che merita ciascun richiedente.

Art. 40 Le anticipazioni sopra deposito di titoli sono fatte nella misura di *tre quarti* del valore commerciale dei titoli stessi ed hanno la durata di sei mesi.

Art. 41. Qualora i titoli dati in pegno abbiano a subire una diminuzione di valore non inferiore al 10 per cento, chi ha ricevuto la sovvenzione deve rimborsare parte della sovvenzione avuta o fornire un supplemento di garanzia per reintegrare quella già data.

Se alla scadenza, la somma sovvenuta non sia restituita, e se in caso di diminuzione di valore, il debitore non si presti al rimborso parziale od al supplemento di garanzia, la Cassa può senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere, a mezzo di pubblico mediatore o di notaio, i valori ricevuti in pegno sino alla somma del suo credito per capitale, interessi e spese.

Tali condizioni devono essere consentite anticipatamente dal debitore pignoratizio nella dichiarazione di debito od anche in atto separato.

Art. 42. Per le sovvenzioni sopra pegno di oggetti preziosi si seguono le stesse norme stabilite per le anticipazioni sopra deposito di titoli.

Quelle invece sopra pegno di merci si fanno nella misura dei *due terzi* del valore di stima delle merci, non possono essere consentite per oltre tre mesi, e sono rinnovabili una sola volta.

Per le une e per le altre, l'Istituto si riserva la facoltà della alienazione del pegno, in caso di mancato pagamento della sovvenzione.

Art. 43 I conti correnti che la Cassa di risparmio può aprire a favore di chi ne faccia richiesta, debbono essere garantiti con ipoteca, o con cessione di crediti ipotecari, e con deposito dei valori di cui al § 5° dell'art. 33, escluse le merci.

Art. 44. La misura dell'interesse sui mutui ipotecari e chirografari, sulle anticipazioni contro pegno di titoli pubblici, oggetti preziosi e merci, sui conti correnti, e il saggio dello sconto, sono determinati dal Consiglio di amministrazione.

Pei prestiti agrari il Consiglio determina la misura dell'interesse nei limiti stabiliti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 45 Le sovvenzioni ad enti morali sono deliberate dal Consiglio d'amministrazione, il quale volta per volta ne stabilisce le condizioni e la modalità.

E in ogni caso devono a cura e sotto la responsabilità del Direttore essere osservate tutte le formalità volute dalla legge per la piena validità delle obbligazioni, e per la registrazione dei contratti.

Art. 46 L'istituto assume servizi di tesoreria o di cassa per conto di enti morali e di pubbliche Amministrazioni, sotto determinate condizioni, da pattuirsi ad ogni volta, ma solamente quando il movimento delle relative operazioni non possa in alcuna guisa pregiudicare il servizio per le operazioni ordinarie e proprie dell'Istituto.

In tali casi la Cassa non assume mai l'incarico di fare pagamenti *allo scoperto*, nè l'obbligo di procedimenti verso debitori che non pagassero alle determinate scadenze

Art. 47. La Cassa di risparmio assume per conto d'altri e mediante provvigione, il servizio di incasso e pagamento di titoli cambiari in Parma e negli altri luoghi in cui l'Istituto ha uffizi succursali e recapiti.

Può assumere inoltre le operazioni di credito agricolo in conformità delle leggi vigenti, e la rappresentanza di altri Istituti per le dette operazioni, o per altre di non dubbia sicurezza, e consentanee all'indole dell'Istituto.

Art 48. Il Consiglio d'amministrazione delibera l'acquisto dei titoli pubblici indicati nel precedente art. 33, nei soli casi in cui non sia possibile impiegare il denaro disponibile nelle altre operazioni ordinarie proprie dell'indole dell'istituto.

TITOLO III.

Amministrazione.

A) *Consiglio di amministrazione.*

Art. 49. La Cassa di risparmio è affidata ad un Consiglio di amministrazione, composto di tredici membri, col titolo di Consiglieri.

I Consiglieri sono nominati:

Quattro dal Consiglio municipale di Parma.

Quattro dal Consiglio provinciale id.

Quattro della Giunta provinciale amministrativa id.

Uno dalla Camera di commercio ed a ti id.

I Consiglieri possono appartenere alla rappresentanza da cui sono eletti, non alle altre cui pure compete la facoltà di elezione.

Art. 50. Ogni anno sono rinnovati tre membri del Consiglio, uno degli eletti dal Consiglio municipale, uno degli eletti dal Consiglio provinciale, uno degli eletti dalla Giunta provinciale amministrativa, e ogni quattro anni l'eletto dalla Camera di commercio.

La sorte alle scadenze dei tre primi anni, dalle elezioni generali, e l'anzianità in seguito, designano quali Consiglieri, tra i nominati dai tre primi corpi elettivi, abbiano a cessare.

I Consiglieri scaduti sono rieleggibili.

Art. 51. Alle vacanze che accadono fuori di turno, viene provveduto mediante elezioni straordinarie; il nuovo eletto stà in ufficio fino a che sarebbevi rimasto quegli a cui fu surrogato, ma non ne acquista l'anzianità.

Art. 52. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione nè dell'Ufficio di Ispezione coloro che appartengono alle amministrazioni dei locali Istituti di credito, non che gli impiegati e pensionati di tali Istituti, e i pensionati della Cassa di risparmio.

Art. 53. Le funzioni dei Consiglieri e degli ispettori sono gratuite.

Art. 54. Il Consiglio ha il regime e l'amministrazione della Cassa di risparmio; ne compila i regolamenti interni; delibera le spese di amministrazione e approva i conti consuntivi; nomina gl'impiegati e i serventi e può sospenderli e licenziarli; delibera le operazioni d'impiego e le altre consentite all'Istituto, salvo quanto è disposto all'articolo 59; e in generale provvede affinchè nel miglior modo possibile sieno raggiunti gli scopi della Istituzione.

Art. 55. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno a mag-

gioranza assoluta di voti, un presidente e un vice-presidente, che durano in carica un biennio, e possono essere confermati.

Il Presidente rappresenta l'Istituto nei rapporti colle Autorità e cogli altri enti morali; dirige i lavori del Consiglio; invigila all'esecuzione dello Statuto e dei regolamenti; esercita una generale sorveglianza sull'amministrazione, e provvede pel suo regolare andamento.

Il Presidente, in caso di impedimento, è sostituito dal vice-presidente. Se tanto l'uno quanto l'altro trovansi impediti, le funzioni del Presidente sono affidate al Consigliere più anziano, e quando l'anzianità sia pari al Consigliere seniore.

Art. 56. Il Consiglio si aduna ordinariamente una volta ogni quindici giorni, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo crede necessario, o che ne è fatta domanda da tre Consiglieri, o dalla Sezione di turno, o dall'Ufficio di Ispezione

Le convocazioni del Consiglio si fanno di regola mediante avviso scritto, firmato dal Presidente, con l'indicazione degli affari principali da trattarsi. L'avviso deve essere trasmesso anche agli Ispettori.

Art 57. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza, in prima convocazione, della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, e di non meno di cinque di essi, trattandosi di seconda convocazione.

Il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta di voti, e ove la deliberazione riguardi persone, per voti segreti. Gli astenuti non sono computati nel numero dei votanti.

In caso di parità di voti intorno ad una proposta, questa s' intende respinta.

Art. 58. E' vietato ai Consiglieri, Ispettori, impiegati e serventi di contrarre obbligazioni di qualunque natura con la Cassa di risparmio che amministrano, o in cui prestano l'opera loro; come pure non può essere ammessa alcuna operazione mediante effetti cambiari, in cui figuri la firma di un Consigliere, di un Ispettore, o di un impiegato, o servente dell' Istituto

Le persone preindicate, le quali, all'atto della nomina, abbiano obbligazioni con l'Istituto, debbono estinguerle nel termine di sei mesi dal giorno in cui assunsero l'ufficio o l' impiego, o alla scadenza delle obbligazioni stesse quando essa sia minore di tale termine. Decorso questo termine, senza che abbiano adempiuto a tale obbligo, decadono dall'ufficio o dall' impiego.

La decadenza è pronunziata dal Consiglio di amministrazione.

B) *Sezione di turno.*

Art. 59. I Consiglieri, escluso il Presidente, sono chiamati in turno a due per volta, secondo l'ordine da stabilirsi in ogni anno dal Consiglio, a formare insieme al Direttore, una Sezione di turno, la quale delibera intorno ai prestiti sovra effetti cambiari, agli sconti di cambiali e intorno ad altre sovvenzioni, operazioni ed incarichi, nei modi e limiti indicati nel regolamenti.

Art 60. La Sezione di turno si raduna ogni qualvolta i bisogni del servizio lo richieggono, ed è presieduta dal Consigliere in permanenza d'ufficio pel servizio ordinario e quotidiano presso l' Istituto.

Essa non può deliberare senza la presenza e il concorso delle tre persone che la compongono; in caso contrario, le deliberazioni sono nulle.

E nel caso in cui qualcuno dei Consiglieri si trovi impedito, la sostituzione non può aver luogo fuorchè mediante delegazione del Presidente del Consiglio

Art. 61. Alle adunanze della Sezione di turno deve essere, in ogni caso, sentito l'avviso dell' Ispettore in turno, quando è presente

Le deliberazioni della Sezione di turno devono risultare da apposito atto in iscritto, firmato ad ogni volta da tutti i presenti al chiudersi della seduta.

Art. 62. I Consiglieri, che fanno parte della Sezione di turno, sono alternativamente in permanenza d'ufficio pel servizio ordinario e quotidiano presso l' Istituto, nei modi fissati dai regolamenti.

Art. 63. Il Consigliere in permanenza d'ufficio presso l' Istituto, in caso d' impedimento, è sostituito dall'altro Consigliere che fa parte della Sezione di turno.

Se anche questi trovasi impedito, provvede il Presidente, con delegazione straordinaria ad altro Consigliere.

C) *Ufficio di Ispezione.*

Art. 64. Presso la Cassa è istituito un Ufficio di Ispezione, composto di tre membri col titolo di Ispettori.

Uno di essi è nominato dal Consiglio municipale, uno dal Consiglio provinciale e uno dalla Giunta amministrativa provinciale di Parma.

Art. 65. Gli Ispettori eleggono a maggioranza assoluta di voti il proprio Capo, il quale dura in carica un biennio, presiede le adunanze, e sovraintende all' adempimento degli incarichi affidati allo Ufficio.

Gli Ispettori assistono con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e a quelle della Sezione di turno; e stabiliscono fra essi il turno per l'esercizio ordinario della sorveglianza presso l' Istituto, e per lo adempimento degli altri incarichi.

Ogni anno è rinnovato un Ispettore: la sorte alle scadenze dei due primi anni dalle elezioni generali, e l'anzianità in seguito, designano quale Ispettore abbia a cessare.

Alle vacanze che accadano fuori di turno viene provveduto mediante elezioni straordinarie; il nuovo eletto stà in ufficio fino a che sarebbevi rimasto quegli a cui fu surrogato, ma non ne acquista l' anzianità.

Gli ispettori scaduti sono rieleggibili.

Art. 66. L'Ufficio di Ispezione procede alla revisione del conto consuntivo annuale dell'Istituto, valendosi, ove lo creda necessario, dell'opera di persone tecniche di sua fiducia, e lo sottopone all'approvazione del Consiglio; invigila per la puntuale osservanza dello Statuto, dei regolamenti e per l'esecuzione delle deliberazioni, promuove, con obbligo di assistervi, verificazioni dello stato di cassa e di quello del forziere dell'Istituto; ha facoltà di procedere a verificazioni delle operazioni di contabilità e della tenuta dei registri; propone al Consiglio le modificazioni reputate necessarie allo Statuto e ai regolamenti; riferisce, secondo la gravità del caso, al Consiglio d'amministrazione, o all'Autorità superiore, intorno alle irregolarità che gli accadesse di scorgere.

D) *Direzione e Impiegati.*

Art. 67. La Direzione della Cassa è affidata ad un Direttore retribuito, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Oltre il Direttore, sono impiegati dell'Istituto:

Un Ragioniere.

Un Cassiere,

e quanti altri possono occorrere pel servizio dell'Amministrazione.

Il Cassiere deve prestare una congrua cauzione, nella misura da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 68. Il Direttore:

a) si occupa di tutti gli affari dell'Istituto;

b) eseguisce e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio;

c) ha sotto la sua dipendenza il personale degli impiegati e serventi, tanto dell'uffizio centrale, quanto degli uffizi succursali e dei recapiti;

d) ammette di autorità propria le anticipazioni sopra deposito di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e di altri valori, ammessi dal presente Statuto, semprechè in ogni caso la proposta operazione non importi una somma superiore alle lire *duemila*;.

e) ha voto deliberativo nelle adunanze della Sezione di turno;

f) dirige e sorveglia ogni servizio presso l'Istituto;

g) ha la firma degli atti, e rappresenta l'Istituto tanto in giudizio, quanto verso i terzi.

Art. 69. L'organico degli uffici, il ruolo, lo stipendio e le attribuzioni degli impiegati e serventi dell'Istituto sono stabiliti nel regolamento interno.

TITOLO IV.

Uffizi succursali e recapiti.

Art. 70. Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio può istituire uffizi succursali e recapiti dell'Istituto nei centri principali della provincia di Parma, e delle provincie finitime, e in tali

casi, senza deviare dallo spirito del presente Statuto, fissa le norme per la loro esistenza ed azione. — Può anche deliberarne la chiusura, o renderli autonomi, fissandone le condizioni, a seconda delle circostanze.

Art. 71. Presso ciascun uffizio succursale e recapito è nominata dal Consiglio di amministrazione una Commissione consultiva e di sorveglianza.

Le funzioni dei membri di detta Commissione sono gratuite.

Art. 72. E' vietato ai membri delle commissioni, istituite presso gli uffizi succursali e i recapiti, di contrarre obbligazioni di qualunque natura presso l'uffizio o recapito cui appartengono, e quando le avessero contratte prima della nomina, debbono uniformarsi alla disposizione contenuta nel secondo paragrafo del precedente art. 58.

Art. 73. Gli impiegati e serventi degli uffizi succursali e recapiti non possono contrarre obbligazioni di sorta, dipendenti da operazioni di credito, nè coll'ufficio in cui prestano l'opera loro, nè con la sede centrale, nè con un uffizio o recapito qualsiasi dipendente dallo Istituto.

Art. 74. Gli impiegati degli uffizi succursali e dei recapiti non hanno diritto a pensione.

Se il Consiglio di amministrazione reputa conveniente la chiusura di un uffizio succursale o di un recapito, gli impiegati cessano dal servizio, e non hanno diritto fuorchè ad una indennità, per una volta tanto, corrispondente al terzo del rispettivo stipendio o assegno annuo.

TITOLO V.

Utili, fondo di riserva.

Art. 75. Gli utili netti che derivano annualmente dalla gestione della Cassa, sono attribuiti nella loro totalità al fondo di riserva, infino a che questo abbia raggiunto una somma eguale al *decimo* dei depositi d'ogni specie, esclusi quelli a custodia.

Art. 76. Quando il fondo di riserva abbia raggiunto la detta somma, gli utili sono assegnati per *quattro decimi* al fondo di riserva, per *due decimi* al fondo delle pensioni, e per *quattro decimi* a scopo di pubblica beneficenza o utilità, o ad incoraggiamento della previdenza nelle sue forme. — Cessa la prelevazione a profitto del fondo delle pensioni, quando questo abbia raggiunto una somma che il Consiglio giudichi sufficiente al servizio delle pensioni medesime.

Art. 77. Le erogazioni della parte disponibile degli utili annuali sono fatte in conformità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 78. Il fondo di riserva è costituito col prelevamento annuo sugli utili dell'esercizio nella misura stabilita dagli articoli precedenti.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 79. Le riforme che vogliansi recare al presente Statuto possono essere promosse dall'Ufficio di ispezione in conformità del precedente articolo 66, o deliberate d'ufficio dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso tali riforme non possono essere presentate per l'approvazione governativa se non hanno ottenuto il voto favorevole di almeno otto membri del Consiglio

Art. 80. Un regolamento approvato dal Consiglio, che lo modifica a seconda del bisogno, stabilisce l'economia interna dell'Istituto, le incombenze dei singoli impiegati e serventi, e determina tutto quanto concerne la trattazione degli affari, l'esecuzione delle operazioni, e le discipline pel servizio negli uffizi, al fine di garantire la regolarità e l'esattezza di tutte le operazioni proprie dell'Istituto.

Art. 81. Agli impiegati e serventi, alle vedove ed ai figli loro è accordato il diritto a pensione, in conformità di uno speciale regolamento.

A provvedere al pagamento delle dette pensioni è principalmente assegnato un fondo apposito, accresciuto dalle somme che vi siano destinate, a termini del precedente articolo 76, e dalle ritenute su tutti gli stipendi.

Art. 82. Il rendiconto della gestione annuale della Cassa dev'essere presentato dalla Direzione entro il febbraio, riveduto dall'Ispezione e approvato dal Consiglio di amministrazione entro l'aprile di ogni anno, e indi pubblicato nel più breve tempo possibile.

Art. 83. Per la custodia del denaro e dei valori d'ogni specie, la Cassa di risparmio deve possedere una *cassa*, della quale ha le chiavi il Cassiere, ed un *forziere*, di cui tengono le chiavi il Consigliere di turno, il Direttore e il Cassiere.

Art. 84. Le operazioni dell'Istituto si compiono nei giorni e nelle ore determinati dal Consiglio di amministrazione.

L'orario deve essere mantenuto costantemente esposto al pubblico nei singoli uffizi.

In ogni uffizio devono pure essere sempre ostensibili al pubblico una copia dello Statuto, e una copia dell'ultimo bilancio consuntivo annuale della Cassa, e dell ultima situazione de'suoi conti.

Art 85. Nel caso di scioglimento e di liquidazione della Cassa di risparmio, pagate tutte le passività dell'Istituto, il fondo che per avventura rimanga disponibile, dev'essere erogato, a cura del Consiglio di amministrazione, a scopo di beneficenza.

Approvato il presente progetto di Statuto dal Consiglio di amministrazione nella sua seduta del 30 marzo 1890.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
A. PALLAVICINO

Visto d'ordine di S. M.
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
L. MICELI.

Il Num. **MMMDCCLXXXVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduta la domanda fatta dall'Amministrazione dell'Oratorio di S. Difendente, perchè sia eretta in Ente morale la scuola mista di Passo Breve, frazione del comune di Sagliano Micca in provincia di Novara, e venga autorizzata ad accettare la donazione fattale dal signor Giovanni Forgnon Bagier;

Ritenuto che per iniziativa dei capi di famiglia della frazione di Passo Breve, assai lontana dal comune di Sagliano Micca, fu da parecchi anni aperta e funziona regolarmente una scuola elementare mista;

Che i mezzi di cui dispone sono: lire 200 annue, sussidio del comune; lire 170 annue, reddito patrimoniale dell'Oratorio di S. Difendente; tassa minervale annua di fanciulli d'ambo i sessi non poveri, offerte dei benefattori;

Che con atto 30 maggio 1888 veniva anche donata alla scuola una casa del valore di lire 309 dal signor Giovanni Forgnon Bagier, a condizione che la scuola stessa fosse nel termine di due anni dalla data dell'atto eretta in Corpo morale, e il termine stabilito scade il 30 maggio 1890;

Che compilato lo schema dello Statuto organico della predetta scuola, il Consiglio comunale di Sagliano Micca chiamato ad esprimere il suo avviso sullo stesso suggeriva in adunanza 17 febbraio 1889 alcune aggiunte e modificazioni, che è necessario sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale Scolastico. Ma intanto urge che la scuola sia legalmente riconosciuta prima che trascorra il termine di due anni prefisso dal Forgnon Bagier;

Considerato che le condizioni di detta scuola sono tali che può ritenersi assicurata la sua futura esistenza;

Che il Consiglio scolastico provinciale di Novara nella sua adunanza del 22 novembre 1888 ha espresso avviso favorevole all'esaudimento della istanza succitata;

Che nei riguardi della legge 5 giugno 1850 nulla osta a che venga concessa l'invocata autorizzazione sovrana;

Veduta la predetta legge del 5 giugno 1850, numero 1037 ed il regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Scuola elementare mista di Passo Breve, frazione di Sagliano Micca, è eretta in ente morale.

Art. 2.

L'ente predetto è autorizzato ad accettare la donazione fatta con atto 30 maggio 1888 da Giovanni Forgnon Bagier, di una casa del valore di lire 309.

Art. 3.

L'amministrazione della scuola stessa dovrà presentare, entro sei mesi, alla Nostra approvazione lo Statuto Organico debitamente riveduto dal Consiglio provinciale scolastico, sulle modificazioni proposte dal Comune di Sagliano Micca con la deliberazione del 17 febbraio 1889.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1890.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli* : Zanardelli.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DEI TELEGRAFI)

Avviso.

Il 25 corrente, in Flumeri, provincia di Avellino, ed in Teana, provincia di Potenza, è stato attivato un uffizio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 26 maggio 1890.

Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia

Giusta l'avviso del 4 andante mese pubblicato da questa Direzione Generale ed inserto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del successivo giorno 5, n. 106, si rendono di pubblica ragione i numeri delle 683 Obbligazioni del capitale di L. 1000 ognuna del prestito pontificio 10 agosto 1857, estratte in Parigi presso la Banca dei signori Fratelli De Rothschild per l'ammortamento dal 1° dicembre 1889 al 31 maggio 1890 nel giorno 10 del corrente mese a complemento della quota d'ammortamento fissata per il detto semestre.

Le Obbligazioni estratte cessano di fruttare a favore dei possessori con tutto maggio corrente.

Il rimborso del capitale rappresentato dai titoli estratti avrà luogo a cominciare dal 1° giugno prossimo presso la suddetta Banca dei signori Fratelli De Rothschild in Parigi e nel Regno presso la Cassa del Debito pubblico, presso il Banco di Napoli e presso le Tesorerie provinciali escluse quelle di Napoli e di Roma, al seguito di regolare domanda dei possessori, sopra mandati emessi da questa Direzione Generale e contro restituzione delle Obbligazioni corredate delle cedole non mature al pagamento, cioè dal n. 66 semestre 1° dicembre 1890 e successivi.

Distinta dei numeri delle 683 Obbligazioni estratte.

465	737	1069	1212	1446
1501	1526	1704	2300	2317
2643	2740	2772	2786	3014
3051	3163	3350	3395	3430
3590	3727	3750	3809	4235
4393	4845	5336	5503	5720
6009	6048	6186	6190	6616
6975	7117	7454	7559	7814
7934	8077	8306	8592	8707
9197	9200	9316	9322	9345
9991	10075	10089	10205	10331
10349	10402	10561	10815	10893
10960	11886	12000	12068	12137
12271	12404	12415	12877	13177
13473	13486	13992	14460	14535
14542	14804	14926	15071	15298
15383	15522	15668	15763	15795
15828	16250	16297	16654	16666
17017	17161	17366	17850	17960
18028	18137	19175	19313	20037
20081	20389	20402	20470	20541
20603	20745	20912	21002	21338
21481	21508	21600	21664	21702
21755	22062	22092	22363	22484
22563	22672	22719	22800	23000
23290	23466	23609	23652	23770
23931	23975	24395	24413	24427
24731	24820	24900	25002	25010
25036	25561	25995	26052	26153
26547	26643	26665	26702	27600
27878	27926	28446	28978	29034
29175	29325	29981	30052	30124
30138	30382	30523	30664	30714
31034	31085	31123	31445	32099
32275	32287	32502	32643	33071
33412	33426	33451	33737	33986
34256	34704	34974	35443	35450
35626	35768	35830	35869	35870
36280	36417	36472	36817	37048
37258	37384	37391	37563	37630
37738	37901	37944	38003	38040
38127	38391	38748	38913	38991
38995	39059	39316	39359	39363
39464	40174	40199	40436	40698
40731	40780	41003	41445	41870
41908	42439	42578	42916	43231
43246	43481	43570	45016	45056
45105	45125	45231	45287	45312
45519	46135	46213	46416	46536
46900	46935	46965	46993	47055
47152	47305	47484	47997	48517
48560	48707	48961	49050	49092
49313	49547	49694	49956	50262
50297	50464	50821	50930	51021
51032	51080	51713	51839	52133
52180	52263	52556	53018	53639
53881	53970	55083	55545	55553
55745	55800	55995	56124	56466
56619	57599	57622	58004	58199
58745	58867	58877	58968	60058
60462	60850	61000	61894	62201
62248	62301	62888	62938	63023
63520	63821	63826	63879	64077
64094	64981	64983	65004	65063
66245	66371	66566	67189	67191
67515	68005	68326	68336	68380
68664	68667	69251	69611	69874
70042	70698	70804	70874	70924
70932	71003	71291	71299	71747
71852	71894	72082	72340	72597
73139	73332	73469	73846	73949
74230	74428	75211	75960	76121
76134	76207	76558	76571	76985
77011	77450	77564	77811	77818
78076	78211	78716	78826	79267
79287	79443	79472	79768	79834

79843	80296	80825	80913	80926
81038	81602	81828	82082	82272
82307	82428	82681	83235	83240
83259	83989	84281	84480	84555
84557	84599	84677	84863	84949
84962	85056	85077	85211	85268
85328	85523	85608	85718	85976
86130	86358	86381	86444	86537
86629	86699	86770	86795	86960
87115	87121	87129	87136	87235
87306	87348	87353	87504	87514
87542	87664	87768	87809	87906
88005	88607	88664	88870	888[illegible]
89547	90258	90309	90391	90426
90519	91122	91184	91830	91972
92149	92282	92379	92414	92442
92623	92755	92913	93012	93298
94025	94189	94287	94391	94410
94529	94888	94926	95091	95182
95423	95425	95450	95503	96052
96870	97306	97553	97585	97595
97635	97763	97816	97845	98058
98174	98312	98360	98416	98574
98727	98770	98808	98883	99387
100543	100818	101240	101522	101744
101940	102135	102150	102276	102840
102751	103924	104416	104625	104648
104974	105180	105251	105493	105854
106265	106695	106950	107197	107277
107382	107521	107619	107853	108139
108164	108189	108338	108392	108535
108547	108939	109236	109854	110224
110393	110703	112235	112272	112335
113183	113461	113623	113964	114369
114379	115515	115559	115604	115691
115851	116031	116056	116114	116918
116931	116978	117260	117570	117773
117958	117998	118448	118451	118557
118883	119077	119306	119550	119762
120047	120050	120471	120772	120960
121012	121037	121073	121161	121293
121317	121647	121649	122055	122114
122219	122247	122426	122484	122629
123090	123175	123729	123914	124168
124176	124226	124572	124636	124833
125560	125585	125679	126558	126645
126832	126900	126977	127052	127153
127292	127379	127441	127728	127795
127940	128133	128234	128610	128991
129035	129253	129405	129478	129693
129934	131289	131420	131422	131474
131810	132020	132175	132255	132356
132491	133150	133423	133466	133542
133808	134013	134293	134302	134312
134706	136424	136482	136833	137016
137230	137269	137556	137617	137732
138317	138394	138401	138577	138965
139039	140038	140229	140238	140401
140458	140605	140815	140911	141141
141671	141775	141781	142055	142079
142232	142300	142400.		

Con altra notificanza si renderanno noti i numeri delle 2466 Obbligazioni dello stesso prestito 1857 acquistate al valore del corso dalla Banca Fratelli De Rothschild in Parigi dal 1° dicembre 1889 al 31 maggio 1890 in conto della quota d'ammortamento fissata pel semestre stesso.

Roma, lì 17 maggio 1890.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Il Direttore capo della 3ª divisione
GHIRONI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 829813 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per lire 150 annue, al nome di Rossi Carlo, Angelo, Olimpia e Pietro di Giovanni Battista, il primo maggiore di età, gli altri minori, sotto la patria potestà, domiciliati in Suna (Novara), quali eredi indivisi del fu Pietro Rossi, con vincolo di usufrutto, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico mentrechè doveva invece intestarsi a Rossi Carlo, *Nestore-Angelo-Maria*, Olimpia e Pietro di Giovanni Battista, ecc., come sopra, veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 11 maggio 1890

Il Direttore Generale: NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: 829821 N. 829822 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per lire 75 e lire 10 annue, al nome rispettivamente di Rossi Elisabetta di Ippolito, minore, sotto la patria potestà, domiciliati in Suna (Novara) e di Rossi Carlo, Pietro ed Elisabetta di Ippolito, i primi due maggiori di età la Elisabetta minore, sotto la patria potestà, domiciliati in Suna (Novara), quali eredi indivisi del fu Pietro Rossi.

Entrambe dette rendite con vincolo di usufrutto sono state così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti alla Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi la 1ª a favore di Rossi *Angela-Maria Elisabetta* di Ippolito, minore, ecc., (come sopra) e la seconda a favore di Rossi Carlo, Pietro ed *Angela-Maria-Elisabetta* di Ippolito, ecc., (come sopra), veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento del Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, 11 maggio 1890.

Il Direttore Generale NOVELLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 378053, e N. 391602 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondenti ai N. 11543 e 47992 della soppressa Direzione di Palermo) per lire 125 la prima e lire 5 l'altra, al nome di Spina *Giuseppa* ed Antonina fu Filippo, e Spina Giuseppa, *Rosaria*, Filippo e Giovanni fu Giovanni, minori, sotto l'amministrazione della loro madre Gaetana Fertile fu Rosario, domiciliati in Valguarnera Caropepe, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Spina *Giuseppe* ed Antonina fu Filippo, e Spina Giuseppa

Maria-Maddalena, Filippo e *Giovanna* fu Giovanni minori, ecc., veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 30 aprile 1890.

Il Direttore Generale: Novelli.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

il dì 28 maggio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì 760, 2
Umidità relativa a mezzodì . . 52
Vento a mezzodì . . . . . SW. fresco.
Cielo a mezzodì . . . . . 3|4 coperto.
Termometro centigrado { massimo 24°, 7. minimo 16°, 5.

28 maggio 1890.

Europa depressione sensibile Sudest Francia, estendentesi Svizzera, Piemonte. Clermont 755; Brest 765; Lisbona, Arcangelo 766.

Italia 24 ore: barometro alquanto salito fuorchè estremo Sud; pioggie, qualche temporale Nord, alcune pioggiarelle centro. Venti qua là in forza terzo quadrante continente. Temperatura non aumentata. Stamane cielo piovoso Nordovest, sereno Sud e Sardegna, nuvoloso coperto altrove. Venti freschi meridionali Italia superiore. Barometro 755 Torino; 760 Cagliari, Ancona, Lesina; 763 Golfo Taranto. Mare mosso agitato costa ligure alto Tirreno.

Probabilità: venti freschi abbastanza forti meridionali, cielo sereno caliginoso Sud; nuvoloso con temporali Italia superiore; mare mosso agitato; temperatura in aumento Italia inferiore.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 28 maggio 1890.

Presidenza del presidente Biancheri.

La seduta comincia alle 2,15.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato

SPROVIERI se fosse stato presente alla votazione di ieri avrebbe dato voto favorevole.

PRESIDENTE gli fa notare che si trattava di votazione a scrutinio segreto

(Il processo verbale è approvato).

CRISPI, presidente del Consiglio ministro dell'interno presenta un disegno di legge per autorizzare alcuni comuni ad eccedere la media della sovrimposta.

Seguito della discussione della mozione presentata dal deputato Bovio ed altri

COLOMBO dichiara che, inscrittosi per parlare in favore nella discussione generale del bilancio, considerando questo come atto amministrativo, voterà contro la mozione Bovio, poichè si è fatta la convinzione che il Governo abbia agito legalmente nella questione che ad essa ha dato origine; se però se ne facesse una questione di politica generale, dovrebbe votare contro il Governo.

A ciò sarebbe mosso dal sistema seguito dal Governo, contrario a quello che sarebbe migliore nella sua opinione, cioè di procedere lentamente nelle riforme, cercando piuttosto di frenare che di spingere in questo movimento.

Invece il Governo, secondo la frase dell'on. Bovio, fa leggi di sinistra con politica di destra; è un Governo radicale che si appoggia ai conservatori.

Cominciando dalla riforma della legge comunale e provinciale, voluta dalla estrema sinistra, fino alla ultima legge sulle Opere pie, il Governo non ha fatto che seguire un indirizzo radicale.

E quindi gli elementi radicali han preso ardire ed han cominciato ad invadere le amministrazioni comunali.

Ma finora non si hanno avute riforme che nel campo amministrativo; forse il presidente del Consiglio riserva per la prossima legislatura le riforme politiche, come quelle riguardanti il Senato e la indennità per i deputati; e la maggioranza probabilmente vi si rassegnerà, come si è rassegnata per le amministrative.

Ora questo non farà che appianare la via a coloro che tendono senz'altro a distruggere le istituzioni; ed a ciò tendono anche le facoltà accordate al Governo, le quali han per effetto di deprimere anche di più l'autorità morale dei rappresentanti della nazione.

Si sono osteggiate le credenze di grandissima parte degli italiani, con atti che l'oratore non può approvare, dalla cerimonia a Giordano Bruno allo stesso discorso di Palermo; d'altra parte poi il Governo stesso ha fatto uso di un certo rigore contro manifestazioni radicali, mostrando continua incertezza ed indecisione.

È un sistema questo pericoloso e che non può durare perchè riposa sulla mancanza di criteri direttivi; e, combattendo certi partiti si favoriscono poi colle concessioni che successivamente e continuamente ad essi si fanno.

Ora è necessario che il paese sia rassicurato con una ben determinata politica interna e con una prudente e moderata politica estera.

Ciò non può succedere che per via degli atti del Governo. Dei passati l'oratore ha detto quel ch'ei ne pensi. Aspetta di vedere i futuri, per potere accordare al Governo stesso la sua fiducia.

NICOTERA (Segni d'attenzione). Si sente esitante quanto non fu mai, dovendo parlare contro uomini con i quali, dal 1848 in poi, ha avuto comunanza di fede e rapporti della più schietta intimità.

Non farà la storia degli atti del Governo dal 1876 in avanti; ma ritiene che se l'avvento della Sinistra fosse stato ritardato, il partito si sarebbe organizzato più saldamente.

Risale tuttavia al 1886, ricordando che l'onorevole Depretis non seppe attuare il suo programma trasformista, e che l'onorevole Crispi combattè recisamente le manifestazioni di quel programma.

Dogal scosse poi la solidità del Ministero Depretis, il quale venne rinvigorito con l'inattesa partecipazione degli onorevoli Crispi e Zanardelli al Governo.

Morto il Depretis, il Governo passò nelle mani dell'onorevole Crispi; e questo fatto aumentò nel paese la fede che un mutamento nell'indirizzo del Governo fosse per verificarsi.

Ma quella fede a poco a poco si è smarrita, perchè l'onorevole Crispi pose ogni studio nel seguire l'indirizzo del suo predecessore, anzi nel dare a quell'indirizzo un carattere più spiccato.

Infatti Destra e Sinistra, fatta qualche solitaria eccezione, si appagano della condotta del Governo e si lusingano che le rispettive idee vengano in breve impersonate nel Governo medesimo.

E l'una e l'altra attendono la prova delle urne. Ed egli teme questa prova perchè il paese si troverà nella confusione in cui si trova la Camera rispetto alle più gravi questioni che reclamano una soluzione.

I problemi più importanti si differiscono per non scontentar nessuno; e questo è un pericolo grave. Al quale si aggiunge l'altro di accrescere importanza ai partiti estremi.

Ricorda a questo proposito le seguenti parole del Gran Re; « Con le esagerazioni, con le repressioni, non si governa; le repressioni quando non sono giustificate da una estrema necessità, lasciano tracce che presto o tardi conducono alla rovina del Governo. »

Non è quando il partito radicale entra nell'orbita delle istituzioni che può destare apprensioni. Ogni uomo di Governo ha il dovere di non lasciarsi sopraffare, ma non c'è bisogno di ostentare questo dovere per strappare applausi. (Commenti).

L'ordine pubblico non dev'essere turbato; ma per riuscirvi conviene avere prefetti che informino esattamente. Per esempio si è annunziata qui la morte del tenente dei carabinieri, ferito a Conselice, mentr'egli è vivo. (Commenti).

CRISPI, presidente del Consiglio. Non ho mai detto che sia morto!

NICOTERA si augura per altro che l'onorevole Crispi ritorni sulla sua via riordinando avanti ogni cosa i partiti e ponendo il Parlamento in condizione di funzionare bene, con lo spiegare un programma ben delineato; che eviti i connubii e le confusioni. Altrimenti prevede che la Camera nuova non sarà diversa dalla presente. (Ilarità e commenti).

Passando a parlare dei prefetti e dei funzionarii di pubblica sicurezza, deplora la legge che diede modo al Governo di distrarre dal Parlamento alcuni uomini per nominarli prefetti, senza raggiungere un utile risultato amministrativo.

Quanto al funzionamento della pubblica sicurezza, crede che ci sia un difetto organico e un difetto di persone. Non volendo ripetere all'onorevole Crispi il consiglio di abbandonare il potere, conclude esortando lui e la Camera a riflettere e a provvedere; e se non provvedete voi, dice, spero pel bene d'Italia che provvederà il paese.

BONFADINI dichiara che voterà contro il Governo, perchè, malgrado la simpatia personale che nutre pel presidente del Consiglio, crede che la sua politica conduca all'esaurimento economico dell'Italia, – alla fine degli schietti partiti liberali

Non darebbe il suo voto alla mozione dell'on. Bovio, perchè non crede che il Governo, nel fatto che formò oggetto della sua interpellanza, sia escito dai limiti dello Statuto e della legge.

Darà invece voto favorevole quando la mozione sia trasformata in un'alta questione di opportunità politica, quando anche dovesse rimanere solo con l'on. Bovio.

Non disconosce che i ministri siano liberali; ma alle loro dottrine non crede abbiano sempre risposto nè la legislazione, nè i metodi esecutivi, nè l'azione parlamentare.

E spiega il suo concetto riandando e discutendo l'opera del Gabinetto che dice convulsionario spesso, incoerente talvolta, troppo accentratrice a danno delle autonomie locali, suscitatrice di speranze che non si possono soddisfare.

Lamenta poi che il presidente del Consiglio abbia voluto conservare due portafogli, creando, nel Parlamento e fuori, una parvenza di dittatura contro cui protestano gli spiriti liberi.

Senza esaminare le ragioni che hanno portato alla confusione degli antichi partiti, esclude, per quel che ha tratto alla destra, che possa essere il contegno di questa motivato dalla permanenza o no nel Governo di un'importante personalità politica.

Crede anzi che debba quel contegno essere motivato da una comunanza di criterio di Governo; e perciò spera che la destra aiuterà questo a compiere il suo programma o quelle riforme che sono nel desiderio del paese, e a condurre in porto tutte le leggi che saranno presentate da lui, quando anche non rispondano agli ideali dalla destra sempre sostenuti, e quando anche, dopo fatto tutto questo, possa non esserle facile dimostrare agli elettori la propria coerenza (Commenti vivaci e interruzioni) nè evitare pericoli d'indole costituzionale. (Commenti prolungati).

IMBRIANI esordisce dicendo che tutti sono concordi nelle questioni di unità, di libertà, di prosperità economica della patria; il dissenso può esistere nei metodi di governo, nel modo di intendere e di applicare le leggi; ma tutti, dall'onorevole Bovio all'onorevole Bonfadini, sono convinti che i metodi sono cattivi.

Esamina lo stato di alcune provincie a cui furono mandati a presiedere prefetti estratti dal Parlamento (Si ride) che introducono la polizia nei processi giudiziari, proibiscono le riunioni, vietano manifestazioni popolari; agiscono insomma seguendo un metodo di Governo che l'oratore disapprova.

Narra i fatti di Conselice, sostenendo che si sarebbero potuti evitare; ed espone le sofferenze delle moltitudini invitando il Governo a portare la sua attenzione sopra uno stato di cose che costituisce un pericolo latente, a limitare le spese e curare la soluzione della questione sociale.

Accenna alla missione parlamentare dell'estrema sinistra, lamentando che l'azione del Governo si esplichi solo nel combatterla.

Parlando del governo dell'on. Depretis l'on. Crispi disse altra volta che esso si sosteneva coll'intrigo e coi favori, e che si fondava sulla paura di pretesi pericoli delle istituzioni: la posizione politica dell'on. Depretis era allora quella che è ora, secondo l'oratore, la posizione dell'on. Crispi.

Cita altri brani di discorsi dell'on. Crispi dimostrando la differenza di programma che vi è tra l'on. Crispi deputato e l'on. Crispi ministro.

Ciò che lo preoccupa specialmente nell'attuale governo è l'anarchia che vi regna, anarchia che secondo la definizione di Cattaneo, vuol dire disaccordo fra le idee di una nazione ed i fatti legali che vi regnano.

Rispetta tutti i metodi di Governo, purchè siano metodi, purchè non si proceda a sbalzi. Come può aver fede nel presidente del Consiglio se un anno fa diceva che la guerra era imminente ed ora segue una politica pacifica e conciliatrice.

Si meraviglia che l'on. Crispi creda che necessariamente egli debba restare al Ministero degli esteri, ma si può credere sul serio che fra trenta milioni d'italiani non ve ne sia un solo che possa reggere quel dicastero, e che avverrebbe se l'on. Crispi, al quale augura lunga vita, venisse meno? (Viva ilarità).

Ora l'on. Crispi accenna ad unirsi alla destra, in questa tardiva unione l'oratore vede un carattere di senilità, e dai connubii dei vecchi nulla di buono è mai nato. (Viva ilarità)

BONGHI. Nella vita politica si acquistano degli obblighi, fra i quali quelli di spiegare la propria condotta al paese.

Attualmente vi sono in discussione una quistione piccola ed una grande: parla prima della piccola. Tanto l'on. Bovio che il ministro dicono che gli agenti della pubblica forza non possono intervenire in un locale non pubblico, se nonchè nel fatto al quale la mozione accenna il Ministero considerò pubblico un luogo, che l'on. Bovio crede privato.

Or per accettare o respingere l'ordine del giorno Bovio, ristretto in questo concetto, bisogna prima che la Camera determini un criterio, secondo il quale si possano distinguere nettamente i luoghi pubblici dai privati.

Viene ora alla questione grande, che si deve discutere con calma e serietà, senza suscitare ricordi personali, senza risuscitare male il passato od intendere imperfettamente il presente.

Qual'è la situazione attuale? Gli permettano i suoi amici dell'estrema sinistra di parlare liberamente.

L'oratore consente in parecchi degli attuali movimenti sociali d'Europa, non in tutti, e crede che occorra di esaminare quale sia l'avvenire che prepara all'Italia un movimento forte, che tende ad indebolire le istituzioni attuali.

L'oratore non fa differenza fra coloro che per raggiungere questo fine seguono la via così detta dell'evoluzione e gli altri che preferiscono quella della rivoluzione.

IMBRIANI, bisogna allora desiderare l'immobilità.

BONGHI, meglio l'immobilità che il moto verso ciò che quelli dell'estrema sinistra chiamano ideali e che sono tristi realtà. (Approvazioni).

Per un complesso di circostanze da quattro o cinque anni la corrente verso questi così detti ideali si è molto rinforzata in Italia, ad essa non resiste che una sola persona col grandissimo ascendente che ha nel paese, il Re. (Approvazioni).

Ciò che lo spaventa è che una simile corrente vi è in tutta l'Europa, una corrente per la quale l'antagonismo fra operai e capitalisti è inviperita e fomentata dalle fazioni politiche

Le classi operaie pretendono come un diritto che le classi alte prov-

vedano ai loro bisogni e queste sempre più spiegano la loro tendenza verso il lusso, i godimenti materiali, ai quali si crede che i diseredati partecipano perchè vi assistono e li osservano.

Fra la sempre crescente insubordinazione delle classi basse, che con la minaccia esigono il soccorso, e la spensieratezza e la sete di godimenti delle classi alte, il conflitto deve un giorno scoppiare. Molto più che, come ha detto, i desideri delle classi basse sono aizzati da chi desidera farsene scala per salire al potere.

Questa essendo la situazione, egli non esamina quale sia il passato dell'onorevole Crispi, esamina piuttosto se egli intenda o no di opporsi alla corrente, che ora minaccia le istituzioni.

Non può approvare tutto quello, che ha fatto su questo riguardo, l'on. Crispi, trova anzi che egli colla sua legislazione ha diminuito la forza di resistenza delle classi dirigenti, ma quando l'on. Crispi annuncia che egli vuole combattere le tendenze sovvertitrici, egli non può non seguirlo e deve dargli il voto.

Riconosce che l'on. Crispi ha cercato dei rimedii alle condizioni della Romagua dove più è forte la parte radicale, ma furono rimedii empirici e non efficaci.

Lo spirito settario è la malattia più grave della Romagna e non si cura con una visita del sovrano, ovvero chiamando a far parte del Governo un deputato radicale di Romagna, che ha fatto un grave sacrificio accettando, ed è stato poi modesto e prudente nell'azione sua eppure non è riuscito.

Quanto ai fatti di Conselice egli non accusa nè le risaiuole, nè i carabinieri o i soldati, ma coloro che hanno sobillato gli operai, e si sono salvati nell'ora del pericolo (Vive approvazioni).

Egli, poichè il Governo promette di porre riparo alla grave condizione presente, crede debito suo votare per il Governo. (Vivissime approvazioni, applausi, molti deputati si congratulano con l'oratore).

PELLEGRINI risponde all'on. Bonghi che dopo avere riconosciuto ed esagerato i pericoli della situazione sociale, non è ragionevole domandarne i rimedi al bilancio dell'interno ed ai piccoli istituti molesti che fanno capo alla direzione generale di polizia. (Ilarità — Approvazioni all'estrema sinistra).

E' ragionevole, a parer suo, sperare che si possa progredire senza pericolo di lotte sanguinose; e che col progresso cessi la dominazione dei pochi sui molti, e la eguaglianza divenga una verità.

Il programma dell'on. Bonghi, nel quale si dice d'accordo col Governo, forse è questo: di tentare di arrestare il progresso con delle misure piccine di repressione che non giovano ad uomini nè a Governi.

L'accusa che fu fatta alle popolazioni di Romagna di essere settarie egli non aspettava di sentirla in quest'aula; a quel popolo generoso la rivolgeva Gregorio XVI. (Ilarità).

Non si vogliono cospirazioni; ma il modo in cui i legalitarii furono incoraggiati a tenere riunioni pubbliche, (Ilarità) può renderle inevitabili. (Approvazioni all'estrema sinistra).

Dimostra illegale l'intervento della forza alla riunione del Congresso democratico, che non si teneva in luogo pubblico od aperto al pubblico; ma dice che in Italia manca un magistrato per giudicare delle lesioni del diritto pubblico.

La responsabilità ministeriale dinanzi alla Camera riesce illusoria; la quistione si fa subito politica, e non si vuole provocare una crisi di portafogli, che sono nove e si vorrebbe che fossero novanta. (Vivissima ilarità).

Le quistioni di libertà individuale dovrebbero essere decise dal giudice come in Inghilterra, che è tanto citata e così bene conosciuta in questa Aula (Ilarità).

I pubblici funzionarii dovrebbero essere di fronte ai cittadini responsabili del loro operato.

Per il ministro dell'interno non vi debbono essere radicali, socialisti o conservatori, ma cittadini.

Se delinquono siano puniti dai tribunali; se no sia loro garantita tutta la libertà a cui hanno diritto. (Approvazioni — Applausi all'estrema sinistra).

Proposte sull'ordine dei lavori parlamentari.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che la Camera cominci a tenere da venerdì prossimo in poi tre sedute antimeridiane per settimana, per discutere alcuni disegni di legge urgenti, mentre nelle sedute pomeridiane si continuerà l'esame dei bilanci.

PRESIDENTE fa alcune proposte per l'ordine del giorno delle sedute antimeridiane.

(Queste proposte sono approvate)

MICELI, ministro di agricoltura e commercio, domanda che sia di nuovo inscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge relativo alle miniere.

(E' così stabilito).

Presentazione di relazione.

FERRARIS presenta la relazione sul disegno di legge: Riordinamento degli Istituti d'emissione.

La seduta termina alle 7.5.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MOSCA, 27. — Iersera, il principe di Napoli assistette al pranzo dato in suo onore dal governatore generale. Questi fece un brindisi al Re e alla Regina d'Italia.

Il Principe gli rispose con un altro brindisi allo Czar e alla Czarina.

Frattanto, la popolazione faceva un'imponente dimostrazione al Principe di Napoli che si affacciò al balcone per ringraziare.

Le vie dal Kremlino al Palazzo del Governatore erano affollate e brillantemente illuminate.

Il Principe di Napoli fu vivamente acclamato, sia all'andata che al ritorno.

Oggi il Principe assistette nella Cattedrale al *Te Deum* per l'anniversario dell'incoronazione dello Czar, e poscia al collocamento della prima pietra del nuovo palazzo municipale; quindi visitò la città e pranzò presso il Conte Orloff Davidoff.

Stasera, vi fu teatro di gala in onore del Principe di Napoli.

PARIGI, 27. — Il Presidente della Repubblica, Carnot, giunse stasera a Vesoul.

La popolazione lo accolse con entusiasmo.

Domani, il Presidente Carnot visiterà Chaumont e Troyes, rientrando domani sera in Parigi.

MILANO, 28. — Stamane, alle ore 6,30, il Re, accompagnato dall'aiutante di campo, maggiore di Sartirana, si recò in Piazza d'armi ad assistere agli esercizi del reggimento Nizza Cavalleria.

Stasera S. M., col seguito, partirà per Roma con treno speciale.

MADRID, 28. — *Senato* — Si approvò definitivamente la legge per il suffragio universale.

PARIGI, 28. — Il conte Herbert di Bismarck giunse a Parigi lunedì e scese presso il principe di Pless, segretario dell'Ambasciata di Germania.

Il conte riparte oggi per Londra.

Il suo viaggio a Parigi non ha nessuno scopo politico.

ATENE, 28. È stato concluso un prestito di 80 milioni di franchi per la costruzione della ferrovia Atene-Larissa.

VENEZIA, 28 — La squadra italiana salpò iersera per Taranto.

MANTOVA, 28. — Stamani, alla presenza delle autorità, fu inaugurata l'Esposizione interprovinciale di cavalle e stalloni.

BUDAPEST, 28. — Il cavaliere Tugini, console generale d'Italia, ha ripreso oggi l'esercizio delle sue funzioni.

SMIRNE, 28. — La divisione navale comandata da S. A. R. il duca di Genova, è arrivata in questa rada. A bordo tutti bene.

BERLINO, 28. — La distorsione al piede di cui soffre l'Imperatore prosegue il suo corso normale e favorevole.

PARIGI, 28. — L'ambasciatore inglese, conte di Lytton, ha partecipato ieri, al ministro degli esteri, Ribot, che l'Inghilterra aderisce alla proposta della Francia per la conversione del debito egiziano.